

CAMERA DEI DEPUTATI N. 452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, BERRY, PETRUCCI, TITOMANLIO VITTORIA,
MAROTTA VINCENZO, D'AMBROSIO, RICCIO, SINESIO, COLLEONI,
DURAND DE LA PENNE, CACCURI**

Presentata il 24 ottobre 1958

**Sistemazione di talune situazioni concernenti il personale salariato
o subalterno delle Amministrazioni dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1955, n. 448, all'oggetto « Sistemazione di talune situazioni del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato » non si è riusciti a sanare le note sperequazioni sorte in base all'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Si propone pertanto, per ragioni di giustizia ed equità, la presente proposta di legge che per sanare tali evidenti sperequazioni chiede quanto segue:

Art. 1. — Estende ai salariati, assunti in data anteriore o posteriore al 1° maggio 1948 e adibiti a mansioni di ufficio, i benefici dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. Ciò al fine di sanare una situazione incresciosa che viene a determinarsi nei confronti di tale personale, che non può trovare una sistemazione adeguata né tra gli impiegati, né tra i salariati, pur avendo svolto effettivamente mansioni di natura non salariale.

Art. 2. — Prevede, per il personale avventizio di 4ª categoria, già collocato nei ruoli speciali transitori del personale subalterno che, successivamente al 1° maggio 1948, sia stato adibito a mansioni proprie della carriera esecutiva, l'inquadramento nei ruoli

aggiunti delle carriere esecutive. Tale inquadramento avverrebbe con le modalità e la decorrenza previste dall'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1955, n. 448, e cioè si concederebbe al personale di cui trattasi lo stesso trattamento usato ai salariati con mansioni di ufficio adibiti a tali mansioni dopo il 1° maggio 1948.

Art. 3. — Riconosce ai dipendenti statali, già appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed al personale non di ruolo di 4ª categoria, in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, che in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1955, n. 448, sono inquadrati nel personale della carriera esecutiva dei ruoli aggiunti o nel personale non di ruolo di 3ª categoria, l'anzianità di servizio a decorrere dalla data dalla quale i dipendenti medesimi hanno iniziato a disimpegnare in modo esclusivo e permanente le mansioni previste per il personale non di ruolo di 3ª categoria.

Il servizio prestato anteriormente al collocamento nei ruoli suddetti è riconosciuto ai fini degli aumenti periodici di retribuzione, con le modalità previste dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

La presente richiesta è veramente improntata ai più genuini criteri di equità, in quanto già agli avventizi nominati in

base alla legge 11 febbraio 1941, n. 180, è stata riconosciuta l'anzianità di cui sopra anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto per le qualifiche in cui sono inquadrati.

Così pure ai salariati con mansioni di ufficio proprie delle carriere esecutive sprovvisti del titolo di studio, è stata concessa l'anzianità

1° marzo 1952 in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, rispetto a quella riconosciuta al personale in questione, del 3 maggio 1955.

Grave è pure il fatto che così rimanendo le cose nessun beneficio particolare è previsto per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

personale salariato, in servizio da data anteriore o posteriore al 1° maggio 1948 e che espliciti di fatto mansioni non salariali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estesi i benefici di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, con le stesse modalità e la stessa decorrenza prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Per il collocamento del detto personale nei ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti sono applicabili le disposizioni previste dal succitato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955 n. 448.

ART. 2.

Il personale avventizio di 4^a categoria già collocato nel ruolo speciale transitorio del personale subalterno che, successivamente al 1° maggio 1948, sia stato adibito a mansioni proprie delle carriere esecutive, può avanzare domanda entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per essere collocato nei ruoli aggiunti delle carriere esecutive. Tale inquadramento avviene con le modalità e la decorrenza prevista dall'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1955, n. 448.

ART. 3.

Ai dipendenti statali non di ruolo di 4^a categoria, che in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono stati collocati nel ruolo speciale transitorio del personale subalterno, viene riconosciuta, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori o ruolo aggiunto delle carriere esecutive, l'anzianità

di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1948, n. 262, a decorrere dalla data dalla quale i dipendenti medesimi hanno iniziato a disimpegnare in modo esclusivo e permanente le mansioni previste per il personale non di ruolo di 3^a categoria.

Il servizio prestato anteriormente al collocamento nei detti ruoli è riconosciuto ai fini degli aumenti periodici di retribuzione, con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.